

CIRCOLARE N. 13 DEL 12 DICEMBRE 2022

DECRETO AIUTI QUATER – PRINCIPALI NOVITA'

Rif. normativi
e di prassi:

DL 176/2022

In sintesi

Con il DL 18.11.2022 n. 176, pubblicato sulla G.U. 18.11.2022 n. 270, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di sostegni contro l'aumento dei costi energetici, di altri sostegni alle imprese e di agevolazioni fiscali (c.d. decreto "Aiuti-quater").

Il DL 176/2022 è entrato in vigore il 19.11.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione, tuttavia essendo ancora in corso di conversione in legge, le relative disposizioni sono ancora suscettibili di modifiche ed integrazioni.

1) MODIFICHE AL C.D. "SUPERBONUS DEL 110%"

Tra le principali novità si evidenzia:

- la riduzione al 90% della misura della detrazione per gli interventi in condomini ed edifici con più unità immobiliari distintamente accatastate già a decorrere dal 2023, fatta eccezione per gli interventi con CILA presentata entro il 25.11.2022 e delibera condominiale adottata entro il 24.11.2022;
- il prolungamento al 31.03.2023 del termine entro cui è possibile sostenere le spese per gli interventi sulle c.d. "villette" fruendo dell'aliquota al 110%, ma solo se al 30.09.2022 i lavori sono stati eseguiti per almeno il 30%;
- l'estensione del superbonus agli interventi iniziati dal 01.01.2023 sulle c.d. "villette" con aliquota del 90%, a determinate condizioni;
- la possibilità di rateizzare il credito derivante da sconto in fattura/cessione del credito in 10 quote annuali di pari importo (anziché 5 o 4), per i crediti derivanti da opzioni comunicate all'Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2022.

1.1 Riduzione dell'aliquota dal 110% al 90%

È previsto che gli interventi agevolati, che vengono effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti, purché composti da massimo quattro unità immobiliari, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio (sempre nel limite delle due unità immobiliari per gli interventi di riqualificazione energetica), beneficino del superbonus nella misura del:

- 110%, per le spese sostenute, a decorrere dal 01.07.2020, sino al 31.12.2022;
- 90%, per le spese sostenute nell'anno 2023;
- 70%, per le spese sostenute nell'anno 2024;
- 65%, per le spese sostenute nell'anno 2025.

Disposizioni transitorie

La riduzione dell'aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2023 non si applica:

- agli interventi per i quali al 25.11.2022 è stata presentata la CILA e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25.11.2022;
- agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 25.11.2022 risulti

presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

1.2 Interventi sulle “villette” delle persone fisiche

Per le persone fisiche che effettuano interventi su edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, il superbonus continua a spettare nella misura del 110% con riguardo alle spese sostenute entro il 31.03.2023 (non più quindi soltanto fino al 31.12.2022), a condizione che alla data del 30.09.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

I medesimi soggetti hanno invece diritto al superbonus nella misura del 90% in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2023 se hanno avviato gli interventi a partire dal 01.01.2023, ma solo a condizione che:

- il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto degli interventi (non sono più ammessi alla detrazione i familiari conviventi);
- l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente abbia un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000,00 euro, determinato secondo la metodologia di calcolo illustrata nel presente decreto.

1.3 Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo - Utilizzo del credito in 10 rate

Viene introdotta la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura, inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2022 e non ancora utilizzati, anziché in 4 o 5 rate.

A tal fine, dovrà essere inviata all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione da parte del fornitore o del cessionario secondo le modalità attuative che verranno definite da un successivo provvedimento della stessa Agenzia.

2) CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS - PROROGA PER IL MESE DI DICEMBRE 2022

Viene prevista l'estensione anche per il mese di dicembre 2022 dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, riconosciuti dal decreto “Aiuti-ter” per i mesi di ottobre e novembre 2022 (si veda circolare di studio n. 10/2022).

In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto, per la imprese non energivore e non gasivore:

- se dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, un credito d'imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
- un credito d'imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel mese di dicembre 2022.

Tali crediti d'imposta:

- devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, entro il 30.06.2023;
- possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d'imposta entro il 30.06.2023;
- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP.

Entro il 16.03.2023 i beneficiari dei crediti d'imposta dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l'importo del credito maturato nel 2022.

3) CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA E GAS RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2022 E AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 - PROROGA DEL TERMINE PER L'UTILIZZO E DELLA COMUNICAZIONE

Viene prevista la proroga al 30.06.2023 del termine, precedentemente fissato al 31.03.2023, per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale (si veda circolare di studio n. 10/2022):

- relativi al terzo trimestre 2022 (disciplinati dall'art. 6 del DL 115/2022);
- relativi ai mesi di ottobre e dicembre 2022 (disciplinati dall'art. 1 del DL 144/2022).

Viene inoltre prevista, in sostanza, anche la proroga al 16.03.2023 del termine, inizialmente fissato al 16.02.2023, della comunicazione all'Agenzia delle Entrate del credito, maturato nel 2022, non ancora fruito.

4) MISURE DI SOSTEGNO PER FRONTEGGIARE IL CARO BOLLETTE

Viene introdotta la possibilità di rateizzare gli importi delle bollette per i consumi effettuati dal 01.10.2022 al 31.03.2023 e fatturati entro il 30.09.2023, eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo tra l'01.1.2021 e il 31.12.2021.

L'adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta, di cui ai punti 2) e 3) della presente circolare, previsti a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Per accedere alla rateazione le imprese interessate devono formulare un'istanza ai fornitori, secondo le modalità che saranno definite con un decreto ministeriale, che sarà adottato entro il 19.12.2022.

Il fornitore, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, dovrà offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante:

- l'ammontare degli importi dovuti;
- l'entità del tasso di interesse applicato;
- le date di scadenza di ciascuna rata;
- la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili.

In caso di inadempimento di due rate anche non consecutive, l'impresa aderente al piano di rateizzazione decadrà dal beneficio della rateizzazione e sarà tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.

4.1 Garanzie statali

Per assicurare la più ampia applicazione della rateizzazione degli aumenti delle bollette, e per sostenere le esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi, è prevista una garanzia a beneficio delle imprese di assicurazione relativamente ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas, per effetto dell'inadempimento di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione, e una garanzia sui finanziamenti bancari stipulati dai fornitori di energia e gas per soddisfare le esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi

La garanzia è rilasciata a condizione che l'impresa che aderisce al piano di rateizzazione:

- non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa impresa;
- si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea.

5) ACCISE E IVA SUI CARBURANTI - PROROGA AGEVOLAZIONI

L'art. 2 del DL 176/2022 ha prorogato la rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sul gas impiegati come carburanti, per il periodo dal 19.11.2022 e fino al 31.12.2022, nelle seguenti misure:

- benzina: 478,40 euro per mille litri;

- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

Inoltre, per lo stesso periodo, l'aliquota IVA da applicare al gas naturale usato per autotrazione è prorogata nella misura pari al 5%.

6) FRINGE BENEFIT - ULTERIORE INCREMENTO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE

Viene ulteriormente innalzata da 600,00 a 3.000,00 euro la soglia di non imponibilità dei *fringe benefit* prevista per il 2022.

7) ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE E DI MERCI - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, l'art. 14 del DL 144/2022 (c.d. "Aiuti-ter") ha destinato:

- 15 milioni di euro al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada;
- 85 milioni di euro al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci.

Disposizioni attuative

Le disposizioni attuative della disciplina in esame saranno stabilite con decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Stefano Fontanella

Elisa Fontanella

*Qualora non si volesse più ricevere le comunicazioni si prega di scrivere una mail all'indirizzo:
info@studiofontanella.org*

Le informazioni contenute nella presente comunicazione hanno carattere informativo meramente generale, pertanto non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi consigliamo di rivolgervi direttamente allo studio.